

*di Alessandro Parrotta**

Il Dubbio, 18 settembre 2020

Riflessioni sul fenomeno corruttivo sorgono spontanee alla luce dei numerosi - e purtroppo continui - scandali, in particolare per quanto concerne gli episodi di corruzione in cui sono coinvolti attori di spicco del mondo giudiziario. Dal cosiddetto sistema Siracusa, passando per il caso Palamara fino alla recentissima condanna dell'ex giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo, si assiste a un trend che - nonostante le recenti modifiche apportate del legislatore - appare non destinato a diminuire, se non a fronte di una riforma organica. La portata del problema, difatti, lungi dal poter essere ridotto a fenomeno di "singole toghe sporche", assume in realtà un carattere sistemico.

Come noto, la corruzione è un reato cosiddetto "funzionale proprio", in cui l'elemento necessario per la tipicità del fatto è che l'atto oggetto del mercimonio rientri nelle competenze dell'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale - o l'incaricato di pubblico servizio - corrotto. Numerose sono le diverse fattispecie previste dal codice penale agli artt. 318 e ss., che spaziano dalla corruzione per l'esercizio della funzione alla corruzione finalizzata alla commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Alla luce dei recenti fatti, sale agli onori di cronaca la "corruzione in atti giudiziari" ex art. 319ter, che copre i fatti compiuti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Basti pensare alle prime pagine dei principali quotidiani nazionali che in questi giorni si sono occupati della vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna dell'ormai ex giudice del Consiglio di Stato Nicola Russo.

I magistrati di piazzale Clodio, andando ben oltre le richieste della Procura, hanno condannato l'ex togato a 11 anni di reclusione, a seguito delle dichiarazioni rese dall'avvocato Pietro Amara. Quest'ultimo, dopo il proprio arresto avvenuto nel 2019, ha, difatti, iniziato a collaborare con le Procure di Roma e Siracusa, portando luce su uno scandalo di dimensioni decisamente maggiori, in cui sono coinvolte toghe di altissimo livello e prestigio. A tali rivelazioni si aggiungono altri scandali inerenti il mondo giudiziario, che negli scorsi mesi sono stati assoluti protagonisti del dibattito pubblico.

Il legislatore italiano, a partire dalla legge Severino (la 190 del 2012), ha dimostrato di voler trovare un antidoto al virus della corruzione ma, parimenti, ha sempre peccato nell'adozione di provvedimenti organici tout court. Solo con la recente legge 3/ 2019 è stata introdotta, almeno, la procedibilità d'ufficio per le ipotesi di corruzione tra privati, andando a colmare proprio una delle lacune che erano state lasciate senza risposta. Ciò a dimostrazione delle difficoltà che il legislatore nostrano incontra nel predisporre testi completi, esaustivi ed organici.

Ma proprio la sopra menzionata legge, cosiddetta Spazza-corrotti, oltre a introdurre modifiche relative all'ordinamento penitenziario, rendendo impossibile l'accesso ai benefici - in termini di misure alternative alla detenzione - per coloro che si sono macchiati di atti corruttivi, ha anche modificato l'istituto della prescrizione statuendo - inspiegabilmente - che il suo decorso rimanga sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza. Una riforma al centro di un vivace, se non violento, dibattito.

Da un quadro simile emerge la necessità di un intervento ponderato da parte del legislatore. La schizofrenia alla quale abbiamo assistito - sintomo dell'evidente fretta nel voler, soprattutto in questi giorni, assecondare l'opinione popolare - risulta palese, tenendo conto del fatto che ogni provvedimento adottato è suscettibile di numerosissime critiche e censure, persino da parte della Corte costituzionale.

**Avvocato, Direttore Ispeg*